

IV. *L'esercizio di attività di intermediazione mobiliare: la vigilanza ispettiva; la violazione e il rischio di violazione, da parte di società finanziarie comunicarie ammesse al mutuo ricorsuale o alla prestazione di servizi in Italia.* ■ La Banca d'Italia comunica alla CONSOB sia le società finanziarie italiane, ammesse al mutuo riconoscimento, che prevedono di esercitare in altro Stato comunitario attività di intermediazione mobiliare con o senza stabilimento di succursale, sia le società finanziarie comunicarie, ammesse al mutuo riconoscimento, che prevedono di esercitare in Italia attività di intermediazione mobiliare, con o senza stabilimento di succursale. ■ Risulta di difficile interpretazione, in quanto non accuratamente redatto, il co. 4 dell'art. in commento. Certamente esso consente alla Banca d'Italia di richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di finanziarie italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità di verifica; e allo stesso modo non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto che le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possano ispezionare le succursali in Italia di finanziarie comunicarie dalle stesse autorizzate, fermo restando che se le suddette autorità lo richiedono, Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità di verifica. Queste essendo le disposizioni sulle succursali, sembra allora di poter sostenere che il richiamo all'art. 54, co. 1, l.u.b. concerna le società finanziarie in quanto tali, non fosse altro perché la norma in oggetto riguarda gli istituti creditizi in quanto tali. Atteso allora che se si trattasse delle sole finanziarie italiane la norma sarebbe inutile — perché

tali enti sono già sottoposti a vigilanza ispettiva dall'art. 108, co. 5, l.u.b. — bisogna concludere che la disposizione in esame facoltizza la Banca d'Italia a procedere ad ispezioni nei confronti delle finanziarie comunicarie. ■ In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione, da parte di società finanziarie comunicarie ammesse al mutuo riconoscimento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta all'autorità competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne dà comunicazione a tale autorità per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza, la Banca d'Italia può adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le misure adottate sono quindi comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine. Quando i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato d'origine manchino o risultino inadeguati, la Banca d'Italia può ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. ■ In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione, da parte di società finanziarie comunicarie ammesse al mutuo riconoscimento, delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato d'origine.

CAPO III

PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE

19 Autorizzazioni. *1. È soggetta ad autorizzazione preventiva l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.*

2. Sono soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni, quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per

cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni indicate al comma 1.

4. [La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.]

5. L'autorizzazione è rilasciata dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia. La proposta è formulata quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25; l'idoneità, ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.

5 bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita la sana e prudente gestione della banca.

5 ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegue, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.]

7. [La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.]

8. La Banca d'Italia dà notizia al Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

8 bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.

9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole; le modalità e i termini del procedimento di valutazione dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5 bis e 5 ter.

SOMMARIO: I. Origine ed evoluzione della norma. - II. Inquadramento sistematico. - III. Le partecipazioni rilevanti. - IV. L'acquisto indiretto delle partecipazioni rilevanti. - V. I criteri di valutazione. - VI. Il procedimento di autorizzazione. - VII. L'acquisizione nell'ambito di una risoluzione dell'ente creditizio. - VIII. L'apparato sanzionatorio (cenni).

1. I. Origine ed evoluzione della norma. ■ L'art. in commento disciplina l'acquisizione, anche indiretta, di partecipazioni c.d. qualificate di una banca. ■ La norma trova la sua origine nel principio di separazione fra banche e industria, che si era andato affermando a seguito della crisi finanziaria innescata negli anni trenta del novecento anche a causa della commistione fra finanziatori e finanziati; tuttavia, escludendo la previsione della I. bancaria del 1936 di una preventiva autorizzazione pubblica all'assunzione da parte delle banche di partecipazioni in «categorie di aziende o singole aziende», occorre attendere fino alla fine del secolo scorso per assistere all'introduzione di una specifica disciplina volta ad autorizzare l'acquisto di partecipazioni rilevanti di banche, che, data vita a una più effettiva attuazione del principio suddetto (COSTI, *Banc.*, 50-56; RORONDO, *Le partecipazioni nelle banche*, 27-29; VENTURI, *Comm. Cappiglione*, 2018, 210-212; MAIMERI, *ALBANO, Comm. Costa*, 161-163; CAMPOBASSO, in *BBTC* 1995, 286).

■ **3** ■ Complice l'emergere di una disciplina comunitaria in tema di autorizzazione all'esercizio dell'attività e il venir meno della proprietà pubblica della maggior parte degli istituti di credito, solo dagli anni '80 si compone, ancorché frammentariamente, una disciplina nazionale volta a disciplinare l'autorizzazione al possesso di partecipazioni rilevanti di banche: il d.P.R. 27-6-1985, n. 350, emanato in attuazione della dir. 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, introduceva, infatti, l'obbligo del rispetto di alcuni requisiti di onorabilità, prevedendo per i soggetti che ne erano privi la sanzione della impossibilità di esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti (COSTI, *Banc.*, 72-74; CERA, *Autonomia statutaria delle banche e vigilanza*, 3; BENOCCHI, *Comm. Porzio*, 189; VENTURI, *Comm. Cappiglione*, 2018, 211-213). ■ Successivamente la L. 4-6-1985, n. 281, agli artt. 7 ss., predisponendo, accanto a delle norme in materia di informativa e a un apparato sanzionatorio per i detentori di quote superiori al 2% di azioni in società quotate, una prima forma di controllo pubblico dei partecipanti al capitale delle banche, attraverso la quale il Legislatore si preoccupava di limitare l'assunzione di partecipazioni che po-

tessero garantire a soggetti industriali l'ottenimento di una posizione dominante all'interno dell'istituto di credito. ■ Un più organico intervento veniva poi approntato a mezzo degli artt. da 27 a 30, L. 10-10-1990, n. 287, che, in particolare, disponevano: l'autorizzazione preventiva obbligatoria da parte della Banca d'Italia per l'acquisto di partecipazioni eccedenti il 5% o, comunque, in grado di assicurare il controllo dell'ente creditizio; l'impossibilità di autorizzare l'acquisto di una partecipazione superiore al 15%, o tale da assicurare il controllo dell'ente creditizio, da parte di «soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari»; la sanzione della sospensione del voto per le azioni acquistate in mancanza di autorizzazione o in caso di revoca della stessa; nonché, infine, in caso di violazione del divieto di acquisto di azioni eccedenti il 15% da parte di enti non bancari e finanziari, l'obbligo di alienazione delle azioni esorbitanti il suddetto limite (BELLI, *SANTRA in Dir. banc. merc. fin.* 1992, 288-90; COSTI, *Banc.*, 76-77; MAIMERI, *ALBANO, Comm. Costa*, 165; VENTURI, *Comm. Cappiglione*, 2018, 212; GUCCIONE, PALMERI, in *Dir. banc. merc. fin.* 2018, 550 s.); tale impianto veniva, sostanzialmente confermato negli artt. 19 s. anche a seguito del recepimento della dir. 646/CEE ad opera del d. lgs. 14-12-1992, n. 481 (CALABRA BUONAUORA, *Tr. Corine*, V 113 s.; BENOCCHI, *Comm. Porzio*, 189; MAIMERI, *ALBANO, Comm. Costa*, 167-168). ■ L'impianto autorizzativo dettato dalla L. 10-10-1990, n. 287, è stato poi modificato dall'art. 19, co. 1, L. 28-12-2005, n. 262, che ha mantenuto la competenza dell'autorizzazione della Banca d'Italia per le operazioni di acquisizione ai sensi dell'art. in commento e per quelle di concentrazione ai sensi dell'art. 6 della normativa antitrust per i soli aspetti inerenti all'accertamento della sana e prudente gestione, demandando all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato.

■ L'attuale contenuto dell'art. in commento (inizialmente oggetto di modifiche da parte del c.d. decreti correttivi alla riforma del diritto societario) trova fondamento nella **2006/48/CE** e nella successiva revisione operata a seguito della dir. **2007/44/CE**, che ha provveduto a uniformare le regole di accesso al mercato delle banche, delle imprese di in-

vestimento e delle imprese di assicurazione (DE ALDRISO, in *BIS* 2008, 3; BENOCCHI, *Comm. Porzio*, 190; BRESCIA MORRA, *Il diritto delle banche*, 196; VENTURI, *Comm. Cappiglione*, 2018, 214), anche in un'ottica di contrasto di atteggiamenti protezionistici da parte delle singole Autorità nazionali (che ha finito per travolgere anche il principio nazionale della separazione fra banca e industria, contenuto nei co. 6 e 7, abrogati dall'art. 14, d.l. 29-11-2008, n. 185, conv. con mod. in L. 28-1-2009, n. 3) (COSTI, *Banc.*, 346; DE ALDRISO, *op. cit.*, 17 s.; ANTONUCCI, 196 s.; MAIMERI, *ALBANO, Comm. Costa*, 166 e 179-181; BENOCCHI, *Comm. Porzio*, 191), impianto poi trasfuso, in particolare, negli artt. 22 ss. CRD IV, recepiti dal d. lgs. 12-5-2015, n. 72 (VENTURI, *Comm. Cappiglione*, 2018, 214). ■ Da ultimo, la norma è stata modificata a seguito del recepimento ad opera del d. lgs. 14-11-2016, n. 223, delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1024/2013, che, all'interno del c.d. Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU), attribuiscono alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, che si intersecano con quelli assegnati alle Autorità nazionali.

■ **II. Inquadramento sistematico.** ■ Come già accennato, la norma in commento e la disciplina secondaria derivante dalla stessa si collocano all'interno della complessa cornice normativa europea costituita dal Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) istituito con il regolamento (UE) n. 1024/2013, che, da una parte, si occupa di definire il procedimento di autorizzazione per l'acquisizione delle partecipazioni rilevanti dall'altra, completa le disposizioni sostanziali, anche a mezzo del ricorso agli orientamenti applicativi comuni codificati dalle stesse Autorità europee (v. *sub* II, 5 e 6).

■ Ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. c), reg. (UE) n. 1024/2013, la BCE è l'Autorità alla quale spetta la competenza esclusiva a valutare le modifiche di acquisizione e di cessione di partecipazioni qualificate negli enti creditizi, tranne nel caso di risoluzione di una crisi bancaria e *«sotto salvo l'art. 15»* dello stesso regolamento (UE) 1024/2013, che disciplina il coordinamento con l'attività delle singole Autorità di vigilanza nazionali. ■ L'art. 15, par. 1, 2, e 3, reg. (UE) n. 1024/2013 specifica che spetta all'Autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale è stabilito l'ente creditizio la competenza a ricevere la notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata e che la medesima Autorità deve valutare il progetto di acquisizione e trasmettere alla BCE la notifica e una proposta di decisione di divieto o di

assenso, fatto salvo il diritto della BCE di decidere se impedire l'acquisizione in caso sia posta a rischio la sana e prudente gestione della Banca (GUCCIONE, PALMERI, *op. cit.*, 553-555). ■ Il combinato delle norme da ultimo citate è stato trasposto, da ultimo, nei co. 5 e 5 bis, così come risultanti dagli interventi operati dall'art. 1, co. 11, lett. e) ed f), d. lgs. 14-11-2016, n. 223, che fissa numerose condizioni volte a garantire la sana e prudente gestione della banca (v. *infra*, V). ■ Peraltro, 5 occorre dar conto che già nelle more del recepimento della dir. 2007/44/CE (ad opera del d. lgs. 27-1-2010, n. 21 e del d.m. 27-7-2011, n. 675) (RORONDO, *op. cit.*, 101), con comunicazione del 12-5-2009 Banca d'Italia ha riconosciuto la diretta esecutività della citata dir. e la conseguente applicabilità delle disposizioni in essa contenute (COSTI, *Il Testo Unico Bancario*, oggi, in *Quaderni di ricerca giuridica*, Banca d'Italia, n. 75, 2014, 42; Id., *Banc.*, 345; PROSPERETTI, COAVOLPE, *Le banche*, 101), oltre alla volontà di tenere conto, nelle proprie valutazioni, delle Linee Guida applicative emanate il 18-12-2008 da CEBS, CESR e CEIOPS (divenuti dal 2011, rispettivamente, EBA, ESMA ed EIOPA, o, collettivamente, ESAs) (MAIMERI, *ALBANO, Comm. Costa*, 181-183; VENTURI, *Comm. Cappiglione*, 2018, 216). ■ Analogamente si è espresso anche il 6 d.m. 21-7-2011, n. 675, il cui art. 11, co. 1, ribadisce il principio che Banca d'Italia applichi i criteri mutuari della disciplina europea tenendo conto delle linee guida e della prassi sovranazionale. ■ Le suddette Linee Guida sono state riviste ad opera delle ESAs, in forza della previsione comune contenuta nell'art. 16 dei regolamenti che istituiscono le stesse Autorità [i.e. reg. (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010] (CARPUNO, in *Quaderni della ricerca giuridica*, Banca d'Italia, n. 75, 58), queste ultime hanno quindi pubblicato il 5-5-2017 gli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario (GUCCIONE, PALMERI, *op. cit.*, 558). ■ Gli stessi regolamenti istituiti, 8 delle ESAs dispongono analogamente, all'art. 6, par. 3, che le Autorità competenti e gli istituti finanziari debbono compiere ogni sforzo per conformarsi agli Orientamenti; inoltre, ai sensi dell'art. 16, par. 3, le Autorità nazionali sono tenute a comunicare alla rispettiva Autorità sovranazionale, in forza di un meccanismo di c.d. *comply or explain*, se l'applicazione della normativa a livello locale risulta conforme agli Orientamenti o se le stesse intendono aderirvi in futuro. ■ La forza "cogena"

te" delle suddette Linee Guida deriva anche dal meccanismo di cooperazione in riferimento all'acquisizione di una partecipazione qualificata fra BCE e Banca d'Italia, che scaturisce dagli artt. 85 ss. del reg. (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea, con cui è istituito il quadro di cooperazione nell'ambito del MVU (v. *sub* VI); è evidente, infatti, che la Banca Centrale Europea potrà riferirsi alle Linee Guida per garantire un'uniformità di giudizio. ■ Dal quadro descritto emerge, complessivamente, come anche nell'ambito della disciplina delle partecipazioni rilevanti la normativa italiana - sia primaria, sia secondaria (il riferimento, va in particolare alle delibere CICR e alle IVB) - è destinata a giocare un ruolo residuale rispetto a quella di diretta applicabilità di fonte europea, nonché di quella tecnica sovranazionale, la quale, pur non essendo cogente al pari della prima (c.d. *soft law*, contrapposta alla c.d. *hard law*, nel lessico giuridico anglosassone), implica un impegno delle singole Autorità nazionali ad applicarla conformemente.

1 III. Le partecipazioni rilevanti. ■ Ai sensi del combinato disposto dei co. 1 e 2, qualsiasi operazione che abbia come conclusione l'assunzione di una partecipazione che comporti il possesso di almeno un decimo del capitale o dei diritti di voto, il controllo (concetto ribadito, peraltro, in entrambi i co.), oppure anche solo l'esercizio di un'influenza notevole in una banca, deve essere previamente autorizzato (v. *sub* art. 11). ■ La norma trae origine dalla definizione di partecipazione qualificata di cui all'art. 3, par. 1, n. 33, CRD IV, ai sensi del quale tale deve intendersi la partecipazione che rientra nella definizione di cui all'art. 4, par. 1, n. 36, CRR, ovvero una partecipazione, diretta o indiretta, in un'impresa bancaria che rappresenta almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla sua gestione (ANTONUCCI, 204; BENOCCI, *Comm. Porzio*, 195; VENTURI, *Comm. Capriglione*, 2018, 217; *contra* ROTOLO, *op. cit.*, 107, che considera come limite minimo la soglia del 10%). ■ L'ampiezza della disposizione si coglie pienamente considerando la definizione di partecipazione, che, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. *h-quinquies*, ricomprende le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, co. 5, c.c., ovvero il diritto di voto su argomenti specificamente indicati, nonché la previsione statutaria del diritto di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministra-

zione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco: ciò trova conferma nell'art. 5, del CICR 19-7-2005, n. 1057, che individua gli strumenti rilevanti in quelli che prevedono «il potere di nominare componenti degli organi aziendali della banca ovvero di condizionare scelte organizzative o gestionali di carattere strategico» (ROTOLO, *op. cit.*, 106; MAMERI, ALBANO, *Comm. Costa*, 175). ■ Il riferimento al capitale reso nelle suddette definizioni conduce a rendere rilevante al fine del calcolo anche le azioni prive del diritto di voto (come le azioni di risparmio), oltre a quelle a voto limitato (BRESCIA MORRA, *op. cit.*, 199; ROTOLO, *op. cit.*, 109). ■ L'acquisizione del controllo della banca ai sensi dell'art. 23 potrebbe aversi, in ipotesi, anche in assenza del raggiungimento del limite minimo del decimo del capitale o dei diritti di voto, ipotesi che si verrebbe a realizzare a fronte di un'ampissima dispersione del capitale fra azionisti di serie, interessati a partecipare all'assemblea sociale, eventualmente rafforzata dal riconoscimento dei diritti amministrativi ex art. 2351, co. 5, c.c. (v. *sub* art. 23, II). ■ A corredo delle ipotesi di partecipazione rilevante, il co. 8 bis (inserito in occasione della riforma del diritto societario a mezzo del decreto correttivo d. lgs. 28-12-2004, n. 310, e successivamente modificato dall'art. 14, co. 1, dl. 29-11-2008, n. 185, conv. con mod. da l. 28-1-2009, n. 2), estende la definizione di controllo disponendo che il regime autorizzativo si applichi all'acquisizione, anche in via indiretta, del «controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto», prendendo così in considerazione le ipotesi già previste dall'art. 23 (VENTURI, *Comm. Capriglione*, 2018, 218), a cui si rinvia. ■ La definizione di influenza notevole rilevante ai fini dell'individuazione della partecipazione è demandata dal co. 9 alla disciplina secondaria: il concetto è chiarito dall'art. 4, co. 2, dm. 21-7-2011, n. 675, secondo il quale «si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative dell'impresa partecipata, senza averne il controllo» e gli indici individuati dallo stesso Legislatore di tale potere sono la possibilità per il partecipante di essere rappresentato nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa vigilata, oppure di disporre di diritti di voto determinanti nelle decisioni assembleari di natura strategica dell'impresa vigilata (partecipazione che, in ipotesi, potrebbe essere inferiore anche alla soglia minima rilevante del 10%) (DE ADISSIO, *op. cit.*, 8; ANTONUCCI, 205; PROSPERETTI, Co-

LAVOPE, *op. cit.*, 104; BRESCIA MORRA, *op. cit.*, 199; BURZBACH, DESIATO, ROTOLO, in *Dir. banc. merc. fin.* 2018, 386). ■ L'idea dell'influenza notevole deve essere destinata anche alla luce degli oneri autorizzativi preventivi legati ai possibili incrementi delle partecipazioni quando «la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento» ai sensi del co. 2; le soglie indicate dal Legislatore, oltre a quella del decimo contenuta nel co. 1, costituiscono, infatti, delle presunzioni legali in merito all'esercizio di un simile potere da parte del partecipante. ■ Il metodo di calcolo delle percentuali è specificato dall'art. 2, co. 2 ss., dm. 27-7-2011, n. 675, che prendono in considerazione anche i casi di titoli a voto limitato a specifici argomenti, subordinato al verificarsi di determinate condizioni o appartenenti a diverse categorie di azioni (ANTONUCCI, 203 ss.). ■ L'espressione «acquisizione a qualsiasi titolo» deve essere intesa nel senso più ampio possibile, rilevando non solo i trasferimenti di proprietà (anche comune) o di diritti reali, ma anche di godimento sulla partecipazione, che siano di durata apprezzabile o, quantomeno, tali da incidere stabilmente sull'amministrazione della banca (ANTONUCCI, 206) (in merito alla sessione del diritto di voto dall'azione e alla sua rilevanza era, peraltro, già intervenuta la del. CICR del 19-4-1993, poi ripresa dall'art. 9, dm. 27-7-2011, n. 675; MAMERI, ALBANO, *Comm. Costa*, 170). ■ L'ampiezza dell'espressione permette di considerare anche l'instaurazione fiduciaria delle partecipazioni (anche nelle forme di un *trust*), che non risulta essere esclusa da una possibile autorizzazione. ■ Ai sensi del Tit. II, Cap. 1, Sez. II, par. 3.2, IVB, i soggetti che intendono cedere la propria partecipazione di controllo nel capitale di una banca o di una capogruppo sono tenuti a informare preventivamente l'Autorità in merito al progetto di dimissione, indicando i termini e le modalità, nonché le possibili controparti dell'operazione; l'adempimento di tale segnalazione non esenta comunque l'aspirante acquirente dal comunicare l'intenzione di procedere all'operazione al fine di ottenere l'autorizzazione preventiva.

IV. L'acquisto indiretto delle partecipazioni rilevanti. ■ Il co. 3 dispone che l'autorizzazione si rende necessaria anche quando le partecipazioni rilevanti siano acquisite in via mediatà, ossia tramite l'acquisizione dei controlli di una società che le detiene. ■ La norma va letta, anzitutto, alla luce dell'ampia definizione di controllo racchiusa nell'art. 23, che estende il concetto stesso prendendo in considerazione non solo le forme di controllo di diritto o di fatto, ma - fra l'altro - anche quelle di origine negoziale (v. *sub* art. 23, III, IV, e V). ■ Inoltre, occorre tenere presente che la 3 disposizione in commento trova una sua più ampia conferma nell'art. 22, i cui co. 1 e 2 esendonno l'applicazione dei Capi III e IV anche alle «partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona», nonché all'acquisizione di «partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19», prendendo in questo modo in considerazione - fra l'altro - fenomeni quale il c.d. controllo «a cascata» e il controllo congiunto (v. *sub* artt. 22, III, e 23, IV). ■ A ciò si aggiunge che il co. 9 domanda a Banca d'Italia di predisporre la normativa secondaria a mezzo della quale individuare, tra l'altro, «i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma». ■ In quest'ultimo ambito, oltre ai 5 già citati «giornali» pubblicati dalle ESAS il 5-5-2017 (v. *sub* II), occorre evidenziare l'esenzione prevista dal Tit. II, Cap. 1, Sez. II, par. 2, IVB, secondo cui la domanda di autorizzazione non deve essere presentata dai soggetti che controllano una banca o una capogruppo nei casi in cui queste ultime intendano acquisire o incrementare la partecipazione nel capitale di un altro istituto di credito, dato che, in queste ipotesi, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla società che intende effettuare l'operazione: la ragione dell'esenzione risiede nell'evitare un'inutile duplicazione di tutele, stante la natura vigilata degli agenti (BENOCCI, *Comm. Porzio*, 194).

V. I criteri di valutazione. ■ Come anticipato, i co. 5 e 5 bis - riprendendo e condensando quanto disposto dall'art. 23 CRD IV (BENOCCI, *Comm. Porzio*, 200) - fissano i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e alla variazione incrementale, che - come specificata l'ultimo dei co. indicati - deve essere negata quando non sia garantita la sana e prudente gestione della banca (COSTI, *Banc.*, 352; DE

Audisio, *op. cit.*, 4) alla luce dei predetti criteri (i medesimi parametri di giudizio servono, ovviamente, anche per assumere la decisione di sospendere o revocare l'autorizzazione in precedenza rilasciata, come ha cura di specificare anche la normativa europea) (ART. 2 TONUCCI, 208). ■ I criteri elencati dal co. 5, che costituiscono un «*numerus clausus*» (BRESCIA MORRA, *op. cit.*, 196; BURZACH, DESIATO, RONDONO, *op. cit.*, 384) sono volti ad accertare le qualità del potenziale acquirente, nonché la solidità finanziaria del progetto di acquisizione (la solidità finanziaria dell'acquirente era, peraltro, già un elemento di giudizio individuato dalla del. CICR del 19-4-1993; BENOCCI, 3 CORRADI, 201). ■ Sotto il primo aspetto va notato che, oltre alla reputazione del potenziale acquirente valutata alla luce dell'art. 25, l'esame dell'Authority dovrebbe spingersi anche all'idoneità dei soggetti che «*svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca*» ai sensi dell'art. 26, ossia degli esponenti aziendali che non è certo il potenziale partecipante in grado effettivamente di (o vorrà) indicare, come nel caso lo stesso non goda della maggioranza dei voti in una banca, oppure quando non si applichi il meccanismo del voto di lista; ne consegue che la disposizione non dovrà essere presa in considerazione qualora l'acquisto di una partecipazione rilevante non risulti destinato allo svolgimento effettivo di un'influenza sull'istituto, ossia qualora realzi un investimento prettamente di ordine finanziario. ■ La proporzionalità fra l'approfondimento dell'indagine amministrativa, anche in merito alle informazioni che il richiedente è onerato a fornire, e l'oggetto e le finalità dell'acquisizione o dell'aumento della partecipazione è fissato quale principio dal combinato del co. 1 e 3 dell'art. 13, d.m. 27-7-2011, n. 675 (COSTI, BANC, 72-74; RONDONO, *Le partecipazioni nelle banche*, 126 s.), che obbliga a prendere in considerazione la tipologia di impresa vigilata interessata, nonché il carattere specifico dell'attività svolta, «*differenziando ove necessario tra banca, società finanziaria capogruppo, intermediario finanziario, istituto di pagamento o istituto di moneta elettronica*», nonché di considerare se il potenziale acquirente sia 5 un'impresa già vigilata. ■ Il principio di proporzionalità rappresenta un argine alla notevole discrezionalità di cui gode l'Authority nell'applicazione della normativa. ■ Le valutazioni rese da Banca d'Italia in merito alla meritevolezza dell'accoglimento della richiesta di autorizzazione dell'aspirante partecipante sono state giudicate da T.a.r. Lazio, 9.8.2005,

n. 6157, quali «*valutazioni tecniche complesse*», non suscettibili, pertanto, di sindacato giurisdizionale. ■ Quanto disposto nella normativa nazionale trova esplicita conferma negli Orientamenti pubblicati dalle ESAs il 5-5-2017, che in applicazione del principio di proporzionalità esplicitato dal co. 8.1, dispongono, ai successivi co. 8.2, 8.3 e 8.4 che l'Authority dovrebbe calibrare il tipo e l'ampiezza delle informazioni richieste, tenendo conto, tra l'altro, del «*grado di partecipazione del candidato acquirente nella gestione dell'impresa interessata*»; fermi restando i requisiti di onorabilità, ridurre la valutazione della competenza professionale nei confronti dei candidati acquirenti non in grado di esercitare un'influenza reale sull'impresa interessata o che «*intendono acquistare partecipazioni a puro scopo di investimento passivo*»; ponderare la valutazione della solidità finanziaria di un candidato acquirente, distinguendo «*i casi in cui il candidato acquirente potrebbe esercitare un'influenza scarsa o nulla*». ■ Corollario del criterio dell'onorabilità del potenziale acquirente (per la cui analisi, v. sub art. 25) è la previsione dell'assenza «*di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*», la cui previsione specifica denuncia la crescente attenzione del Legislatore sul punto (MAMMERI, ALBANO, *Comm. Costa*, 184): ciò condurrà, in concreto, ad applicare le 40 raccomandazioni elaborate nel 2012 a livello internazionale dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) (BRESCIA MORRA, *op. cit.*, 198). ■ Legati - anche se non esclusivamente - al criterio della solidità finanziaria del progetto di acquisizione appaiono, oltre a quello specifico inerente la ricchezza del potenziale partecipante, gli ulteriori in merito dalla «*capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività*», nonché alla «*solidità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza*»; entrambi i canoni possono essere letti, infatti, quali la necessità che il soggetto partecipante sia, anche per il tramite delle società controllate, le risorse utili ad assicurare una sana e prudente gestione, ma, allo stesso tempo, essi possono essere intesi anche quali strumento per verificare la capacità «*tecnica*» del potenziale acquirente ad assicurare l'identico risultato (GUCCIONE, PALMERI, *op. cit.*, 569; BURZACH, DESIATO, RONDONO, *op. cit.*, 384). ■ In merito all'aspetto da ultimo segnalato, in forza del principio di proporzionalità, gli Orientamenti delle ESAs impongono che solo

nel caso in cui il candidato acquirente ottenga il controllo sulla banca l'Authority sia chiamata a verificare la solidità finanziaria del candidato tramite l'accertamento della sua capacità e della sua volontà di ricapitalizzare, qualora necessario, la banca nel medio termine. ■ La verifica della permanenza delle medesime qualità è alla base anche della decisione dell'eventuale revoca all'autorizzazione: accanto ad essi l'art. 12, co. 2, d.m. 27-7-2011, n. 675, aggiunge i «*comportamenti volti ad eludere la normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero*». ■ L'art. 12, co. 3, d.m. 27-7-2011, n. 675, prevede i termini della sospensione dell'autorizzazione, che può essere disposta da Banca d'Italia «*quando venga accertata l'insussistenza temporanea di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione stesso*». ■ VI. Il procedimento di autorizzazione. ■ Come anticipato, nel quadro del MVU (VENTURI, CORRADI, *Capitolo*, 2018, 220), i co. 5 e 5 bis dettano i rapporti intercorrenti fra Banca d'Italia e la BCE, mentre l'ultima parte del co. 9 demanda a Banca d'Italia la predisposizione della normativa attuativa del procedimento di valutazione. ■ In realtà tale delega sembra perdere gran parte del significato considerando che: a) l'art. 22 CRD IV fissa molteplici passaggi del procedimento, b) che questo è disciplinato anche dagli artt. 85-87 del reg. (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea in merito al coordinamento fra la stessa Banca Centrale e le Autorità nazionali circa la procedura di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata, c) che il quadro è ulteriormente completato dagli Orientamenti adottati dalle ESAs il 5-5-2017, così dando vita a una c.d. procedura comune, ossia una procedura «*multilaterale*» che coinvolge sia le singole Autorità nazionali, sia la BCE (CAPOLINO, *op. cit.*, 58). ■ In particolare l'art. 22, par. 1, CRD IV dispone che il potenziale partecipante, prima dell'acquisizione, notifici per iscritto all'Authority nazionale competente l'intenzione di acquisire o aumentare la propria quota, indicando l'entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti circa il soddisfacimento dei criteri che assicurino la sana e prudente gestione dell'istituto, informazioni che, ai sensi dell'art. 23, par. 4, CRD IV, devono comunque essere «*proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione*». ■ Ai sensi dell'art. 22, par. 2,

CRD IV, l'Authority deve comunicare per iscritto l'avvenuta ricezione della richiesta entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione, avendo da questo momento 60 giorni per l'assunzione della decisione (c.d. periodo di valutazione), a condizione che la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 23, par. 4, CRD IV sia stata effettivamente trasmessa (benché non sia fissato un termine, il co. 8 dell'art. in commento prevede, inoltre, che Banca d'Italia dia notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, quale presidente del CICR, delle domande di autorizzazione pervenute). ■ Ai sensi dell'art. 85, par. 1 e 3, reg. (UE) n. 468/2014 Banca d'Italia deve poi comunicare alla BCE la richiesta di autorizzazione non oltre i 5 giorni lavorativi successivi, informandola anche della entro la quale la decisione deve essere notificata al richiedente. ■ In ogni caso, ai sensi dell'art. 22, par. 3, CRD IV, durante il periodo di valutazione le Autorità competenti possono, non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo, richiedere per iscritto ulteriori informazioni necessarie al fine di completare la valutazione e nella parentesi temporale intercorrente fra la data della richiesta di informazioni e il loro ricevimento, il periodo per la valutazione è sospeso per un massimo di 20 giorni lavorativi (ulteriori richieste oltre tale termine non provocano alcuna sospensione, salvo il caso in cui il richiedente sia extracomunitario, oppure persona fisica o giuridica non soggetta a vigilanza prudenziale, in cui è previsto la sospensione possa essere prorogata di 30 giorni lavorativi). ■ Ai sensi dell'art. 85, par. 2, reg. (UE) n. 468/2014 Banca d'Italia deve notificare alla BCE la richiesta di ulteriori informazioni che, una volta ricevute, devono essere trasmesse all'Authority sovranazionale nei 5 cinque giorni lavorativi successivi alla loro ricezione. ■ Ottenute le suddette informazioni, 8 Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 86, par. 1 e 2, reg. (UE) n. 468/2014, deve valutare se la potenziale acquisizione soddisfa le condizioni stabilite dal diritto nazionale e comunitario, redigendo un progetto di decisione a mezzo del quale propone alla BCE di accogliere o rigettare l'operazione, presentandolo almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione (VENTURI, *Comm. Capitolo*, 2018, 22). ■ Ai sensi dell'art. 87, 9 reg. (UE) n. 468/2014, la BCE decide valutando la proposta di acquisizione e il progetto di decisione trasmessi da Banca d'Italia: in ogni caso agli interessi viene garantito il diritto a comparire di fronte all'Authority sovranazionale per difendere le proprie ragioni (tale di-

rito appare particolarmente importante qualora il procedimento sia utilizzato per revocare l'autorizzazione) ■ Entro 2 giorni lavorativi dal termine della valutazione e, in ogni caso, senza superare la scadenza di valutazione, l'Authority ha l'obbligo di pronunciarsi qualora intenda esprimere un rigetto motivato, dato che, altrimenti, vige un meccanismo di silenzio-assenso ai sensi del combinato art. 22, par. 5 e 6, CRD IV (PROSPERETTI, COLAVOLLE, *op. cit.*, 110). ■ Benché i singoli Legislatori nazionali non possano imporre requisiti più rigorosi rispetto a quelli dettati dalla CRD IV in merito al procedimento di notifica e all'approvazione delle richieste, le singole Authority possono però imporre «un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogato ove opportuno» ai sensi del combinato dell'art. 22, par. 7 e 8, 12 CRD IV. ■ A ciò si aggiunge che l'art. 23, par. 3, CRD IV vieta che i singoli ordinamenti nazionali possano imporre il soddisfacimento di condizioni preliminari in merito al livello della partecipazione da acquisire e non consentano alle singole Authority competenti di valutare l'operazione sotto il profilo della necessità economiche del mercato. ■ Quali *best practice* volta a favorire la valutazione di operazioni significative o complesse (quali: quelle in cui il candidato acquirente o la banca target appartengono a un gruppo societario di natura complessa; le operazioni transfrontaliere; oppure che comportano proposte di modifica in termini di piano o strategia commerciale della banca o l'uso di finanziamenti esteri considerabili) l'art. 93 degli Orientamenti delle ESAs del 5-5-2017, suggerisce ai potenziali partecipanti di «prendere contatto con l'autorità di vigilanza interessata già prima della notifica». ■ L'art. 6, dm. 27-7-2011, n. 675, disciplina i casi in cui le soglie sono raggiunte o superate involontariamente - come nel caso l'operazione si perfezioni a seguito dell'avvenimento di una condizione - ovvero a seguito di eventi che modificano l'incidenza o la distribuzione dei diritti di voto, disponendo che, la Banca d'Italia è chiamata, di volta in volta, a individuare il momento in cui si deve richiedere l'autorizzazione (PROSPERETTI, COLAVOLLE, *op. cit.*, 107).

VII. L'acquisizione nell'ambito di una risoluzione dell'ente creditizio. ■ Come anticipato all'interno del MVU, la disciplina dell'acquisizione delle partecipazioni rilevanti non trova applicazione nel quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento contenuto nella BRRD, recepita tramite il d. lgs. 16-11-2015, n. 180. ■ L'eccezione alla competenza esclusiva della BCE (temperata, come visto, dalla competenza dell'Authority nazionale circa l'avanzamento della proposta di autorizzazione o diniego: v. *supra*, II), contenuta nell'art. 4, par. 1, lett. c), reg. (UE) n. 1024/2013, trova specifica previsione nel co. 5 *ter*, che dispone che, in questo ambito, i provvedimenti previsti dai co. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 19 siano adottati dalla sola Banca d'Italia. ■ La previsione, inserita dall'art. 1, co. 11, lett. f), d. lgs. 14-11-2016, n. 223, si collega idealmente alle specifiche deroghe contenute negli artt. 41, co. 1, 2, 3 e 4, e 53, co. 1 e 2, d. lgs. 16-11-2015, n. 180, ma più in generale, l'intera disciplina che deriva dalla BRRD costituisce un'eccezione alla normativa ivi esaminata (VENTURI, *Comit. Capriglione*, 2018, 223 s.) e in tale ottica la competenza di Banca d'Italia ad assumere i provvedimenti va letta unicamente come l'assegnazione formale di un potere che va esercitato per conto della BCE.

VIII. L'apparato sanzionatorio (centi). ■ L'art. in commento non contiene la previsione delle sanzioni, che trovano collocazione in altre sedi del t.u. ■ Sul fronte civilistico, occorre guardare all'art. 24, co. 1, che dispone che l'intenzione all'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste non sono state ottenute. ■ Inoltre, l'art. 24, co. 2, pre-vede l'obbligo di alienazione delle partecipazioni per le quali le autorizzazioni non siano state ottenute. ■ Sul fronte delle sanzioni amministrative la violazione dell'obbligo di richiesta di preventiva autorizzazione è punita ai sensi dell'art. 139, co. 1. ■ La falsa comunicazione di informazioni al momento della richiesta di autorizzazione viene, invece, punita con l'arresto ai sensi dell'art. 139, co. 2, salvo che il fatto costituisca un più grave reato.

20 Obblighi di comunicazione. 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controllo deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2.

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

SOMMARIO: I. Origine e inquadramento sistematico della norma. - II. Obblighi informativi in merito alle variazioni degli assetti proprietari. - III. Obblighi informativi in merito all'esercizio concertato del voto. - IV. Obblighi informativi in merito all'attribuzione del voto a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. - V. Il potere informativo.

I. Origine e inquadramento sistematico della norma. ■ L'art. in commento trova la sua fonte nazionale negli artt. 7 ss. della l. 4-6-1985, n. 281, nonché negli artt. 27 ss. della l. 10-10-1990, n. 287, quale strumento di applicazione del principio di separazione tra banche e industrie (cfr. *amplius* 19, I). ■ La disciplina ha subito sostanziali modifiche a seguito della riforma del diritto societario in forza di quanto previsto dal co. 2 dell'art. 9, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 e del coordinamento con l'introduzione di una specifica disciplina pubblicitaria dei patti parasociali (artt. 2341 *ter* c.c. e 1223 i.u.f.). ■ A livello comunitario la disciplina originaria si rinviene nella dir. 2006/48/CE, il cui testo è stato poi trasposto nella dir. 2007/44/CE (recepita a mezzo del d. lgs. 27-1-2010, n. 21, che ha modificato l'art. a mezzo dell'art. 1, co. 1, lett. e), che ha provveduto ad unificare le regole di accesso al mercato delle banche delle imprese di investimento e delle imprese di assicurazione, anche in un'ottica di contrasto di atteggiamenti protezionistici da parte delle singole Authority nazionali (BENOCCHI, *Comit. Forzio*, 210; SICLARI, *Comit. Capriglione*, 2018, 230); l'impianto di quest'ultima è stato poi trasposto nella attuale CRD IV (il cui recepimento è avvenuto da parte del d. lgs. 12-5-2015, n. 72, e non ha comportato modifiche al testo della norma). ■ Nelle more del recepimento della dir. 2007/44/CE, con la comunicazione del 12-5-2009 Banca d'Italia aveva informato di considerare direttamente

esecutiva la disciplina europea e, quindi, immediatamente applicabili le disposizioni in essa contenute (ora trasposte nella CRD IV), disapplicando, al contempo, le norme nazionali in contrasto con queste ultime. ■ Il dm. 27-7-2011, n. 675, ha poi ulteriormente coordinato la normativa sovranazionale con quella interna in merito alla disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, imponendo che si tenga «conto anche delle linee guida e degli standard emanati a livello europeo» in merito all'applicazione dei criteri e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e alla disciplina del procedimento. ■ A livello sovranazionale occorre tenere presente gli Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario pubblicati dalle ESAs il 5-5-2017 (v. *sub* art. 19, II) (SICLARI, *Comit. Capriglione*, 2018, 231). ■ Il 7 coordinamento con la normativa sovranazionale ha comportato anche una parziale abrogazione delle previsioni contenute nel Tit. II, Cap. 1, Sez. II e III, IVB.

II. Obblighi informativi in merito alle variazioni degli assetti proprietari. ■ Il co. 1 dell'art. 1 in commento, delegando a Banca d'Italia il compito di approntare la normativa secondaria in merito agli obblighi di comunicazione riguardanti le operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche (delega contenuta e